

Bruxelles, 12 aprile 2019
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2015/0287(COD)

8084/1/19
REV 1 ADD 1

CODEC 842
JUSTCIV 99
CONSOM 127
DIGIT 70
AUDIO 57
DAPIX 126
DATAPROTECT 113

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

Dichiarazione del Regno Unito

Sosteniamo il principio dell'armonizzazione dei rimedi nel quadro della direttiva sulla vendita di beni e della direttiva sul contenuto digitale. Tuttavia, il Regno Unito desidera chiarire ed esporre la propria interpretazione della direttiva sulla vendita di beni per quanto concerne la regolamentazione dei rimedi che non sono specifici del diritto in materia di protezione dei consumatori.

Oltre ai rimedi statutari introdotti a seguito dell'adozione della direttiva sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (1999/44/CE), nel Regno Unito i consumatori hanno accesso a rimedi non statutari (giurisprudenza - judge-made case law - e rimedi "equi") che non sono specifici del diritto in materia di protezione dei consumatori. I rimedi non statutari del Regno Unito sono antecedenti ai rimedi statutari derivanti dalla direttiva in vigore e svolgono un'importante funzione integrativa rispetto a questi ultimi.

Riconosciamo che è stato compiuto uno sforzo concreto per tenere conto di tale aspetto nel testo della direttiva, in particolare in riferimento al considerando 14 della direttiva sulla vendita di beni. Tali disposizioni indicano che gli Stati membri saranno liberi di regolamentare determinati aspetti del diritto nazionale.

Il Regno Unito ritiene compatibili con gli obiettivi della direttiva i rimedi non statutari che rientrano nel diritto nazionale e non sono specifici del diritto in materia di protezione dei consumatori, qualora siano messi a disposizione in aggiunta ai rimedi statutari previsti dalla presente direttiva. Desideriamo pertanto riservare la nostra posizione per quanto concerne la regolamentazione dei rimedi non statutari che non sono specifici del diritto in materia di protezione dei consumatori.
